CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

1* SEZIONE CIVILE

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. VITTORIO ROSSI, Presidente, Dott LIANA ZOSO, Consigliere;

Dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel.; nel procedimento n. 2535/2013 R.G.,

sciogliendo la riserva sull'istanza di inibitoria proposta da parte appellante;

rilevato che l'art. 283 c.p.c. subordina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai gravi motivi i quali vanno individuati sia nel fiumus, cioè nella rilevante probabilità di riforma della decisione appellata a causa della manifesta erroneità delle sue statuizioni o per palesi errori logici o giuridici individuati dai motivi di appello, sia nel periculum cioè nel rischio che in conseguenza della esecuzione della sentenza il diritto controverso rimanga irrimediabilmente pregiudicato; rilevato che nella specie non può essere esclusa, alla sommaria cognitio qui consentita, una riforma della sentenza gravata poiché il Patto di Stabilità non legittima l'eccezione di inadempimento nei rapporti ture privatorum e che il periculum consiste nella ulteriore riduzione di liquidità che si aggiungerebbe alla inesigibilità di alcuni crediti (a causa della attuale crisi economica),

P.Q.M

Sospende l'efficacia esecutiva dei capi di condanna della ordinanza ex art. 702 ter epe, depositata il 19 novembre 2013 rep. 6942/2013, del Tribunale di Padova.

Si comunichi.

Venezia. |2/2/2014

II Pres/dente

CONTE MAPPELLO DI VENEZIA DEPORTATO IN CANDOLLERIA IL 17 FEB 2014

IL CAMPELLERE